



**ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA COMUNALE IN MATERIA DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
AI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
DI CUI AL D.L. 223/2006 (convertito con legge 248/2006)
E AL D.L. 7/2007 (convertito con legge 40/2007)**

(CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art. 1 - Principi generali

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione.
2. La regolamentazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità anche stagionali del territorio.
3. L'Amministrazione comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua criteri di preferenzialità a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.

ART. 2 - Modalità di inizio attività di somministrazione

1. Non sono stabiliti parametri numerici, ai sensi di quanto indicato nel punto 11.5 dell'allegato A alla d.g.r. 17/5/2004 n. 17516, ma l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed il trasferimento degli stessi è libero nell'intero territorio comunale, fermo restando:
 - a) il rispetto delle norme relative ai requisiti personali e professionali di cui alla l.r. 30/2003, alle destinazioni d'uso urbanistico-edilizie delle aree e degli immobili e delle altre disposizioni previste dalle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, paesistico-ambientale, acustica, di viabilità, nonché degli specifici requisiti in materia di parcheggi e di mitigazione acustica di cui ai successivi articoli 3 e 4 ;
 - b) il conseguimento ed il mantenimento del punteggio minimo attestante il possesso dei requisiti di qualità di cui al successivo articolo 5.
2. L'avvio di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune ai sensi delle presenti norme, e non può essere subordinato al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività.
3. La dichiarazione di inizio di attività, alla quale dovrà essere allegata anche la DIAP di cui alla legge regionale 8/2007 deve contenere, a pena di irricevibilità:
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale e dati identificativi del legale rappresentante;
 - b) autocertificazione del possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente (l.r. 30/2003) per l'esercizio dell'attività;

c) dimostrazione del possesso da parte del titolare/ rappresentante legale o di un proprio delegato (anche per le ditte individuali) dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività;

d) ubicazione ed identificazione catastale dell'esercizio;

4. Sono altresì allegati obbligatori della DIA, a pena di irricevibilità della stessa e ove non già nella disponibilità dell'amministrazione:

a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione;

b) autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali, con indicati i relativi riferimenti;

c) documentazione idonea a comprovare, ai sensi della normativa civilistica e con le forme da questa prescritte, la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

d) documentazione idonea a comprovare il rispetto dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento;

e) scheda attestante i requisiti di qualità posseduti, debitamente compilata su fac-simile predisposto dal Comune.

5. Sono comprovati mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 oltre ai requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi, il requisito di sorvegliabilità ed ogni altro per il quale non sia prescritta dalla legge la attestazione mediante specifica procedura.

6. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni in materia di:

- igiene e sanità degli ambienti e degli alimenti
- rispetto delle disposizioni di prevenzione incendi
- rispetto delle disposizioni sull'inquinamento acustico
- polizia amministrativa
- orari di apertura
- ogni altra disposizione che prescriva specifici adempimenti o requisiti per l'esercizio dell'attività.

Art. 3 - Requisiti di idoneità dell'esercizio: dotazione di parcheggi

1. Oltre alle disposizioni igieniche imposte per la specifica somministrazione svolta, le aree ed i locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione devono corrispondere alle vigenti normative edilizio-urbanistiche, in particolare devono essere osservanti della loro destinazione d'uso e devono disporre di un'adeguata dotazione di parcheggi limitrofi commisurata in uno stallo di sosta ogni 50 mq di superficie di somministrazione. La realizzazione dei parcheggi può essere attuata mettendo a disposizione della clientela anche spazi privati.

2. Per i centri commerciali o complessi a destinazione prevalentemente commerciale, si intendono come limitrofi all'esercizio di somministrazione i parcheggi del centro o complesso stesso.

Art. 4 - Requisiti di idoneità dell'esercizio: contenimento acustico

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande inseriti in contesti urbani residenziali o strutturalmente connessi ad edifici con abitazioni, devono osservare i limiti di contenimento acustico stabiliti dall'amministrazione comunale o dalle disposizioni legislative vigenti inerenti la zona d'insediamento.

2. Per tutti gli esercizi di somministrazione dovranno in ogni caso essere rispettati i limiti di emissione sonora previsti dal DPCM 5/12/97 e s. m. e i. (*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*), attestandolo mediante autocertificazione del richiedente o presentazione di copia del certificato relativo rilasciato dal costruttore dell'immobile, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

3. Nel caso di installazione di impianti elettroacustici, il richiedente ha l'obbligo di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPCM 215/99 (*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici*), attestante che l'impianto installato è idoneo a determinare potenzialmente il superamento del limite di pressione sonora previsto dall'art. 2 comma 1 a) del medesimo decreto (105 dB).

4. Nel caso di attività con pareti, soffitti o pavimento confinanti con abitazioni è obbligatoria presentazione di documentazione di previsione di impatto acustico rilasciata da tecnico esperto in materia, che attesti il rispetto delle norme di legge previste, con specifico riferimento ai macchinari ed impianti elettroacustici utilizzati, nonché alla capienza massima del locale; in alternativa a quanto sopra potrà essere inoltrata documentazione atta a comprovare la predisposizione di misure di mitigazione acustica di cui alle norme di certificazione qualità più recenti specificamente previste in materia acustica.

5. Nel caso di attività di somministrazione non rientranti nei precedenti commi 3 e 4, è idonea a comprovare il rispetto della normativa in materia di contenimento acustico la presentazione della scheda tecnica rilasciata dal produttore degli eventuali macchinari installati (condizionamento, refrigerazione, impastatrici, ecc.), attestante che la rumorosità dagli stessi prodotta è inferiore a 25 dB (A) Laeq, ai sensi del DPCM 5/12/97.

6. Per gli esercizi di somministrazione, compresi quelli già in attività alla data di approvazione delle presenti norme, per i quali pervengano alla Polizia Locale almeno due segnalazioni scritte nell'arco di sei mesi per rumori molesti derivanti dall'attività, verrà emanata, previa opportuna verifica, ordinanza di rimozione/sigillatura degli impianti elettroacustici e/o revocata l'eventuale autorizzazione per la somministrazione su suolo pubblico eventualmente rilasciata, fatta salva la possibilità di mitigazione acustica comprovata da certificazione rilasciata ai sensi delle norme di certificazione qualità specificamente previste in materia acustica.

7. In ogni caso, negli edifici prevalentemente residenziali non è possibile attivare superfici esterne di somministrazione con attività musicali complementari di intrattenimento né attivare esercizi rientranti nella denominazione di cui ai punti i) (disco bar, ecc.) ed l) (discoteche, ecc.) della dgr 17516 del 2004.

Art. 5 – Programmazione comunale: criteri qualitativi

1. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale l'Amministrazione prevede l'adozione di criteri di qualità secondo le disposizioni di seguito riportate:

- a) Gli interessati devono presentare dichiarazione di inizio di attività, secondo le modalità di cui all'art. 2, autocertificando il possesso dei requisiti qualitativi indicati in allegato A come specificati nell'apposito atto della Giunta comunale, attestando altresì il possesso del punteggio minimo di ammissibilità di cui all'allegato B del presente atto;
- b) possono iniziare l'attività immediatamente dalla data di presentazione della dichiarazione ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore (es. DIAP di cui alla legge regionale 8/2007, ai fini della notifica reg. CEE 852/2004);
- c) devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di ammissibilità di cui all'allegato B del presente atto;
- d) i requisiti di cui all'allegato B devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività.

2. Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa regionale legge 30/2003.

3. Relativamente alle sole attività già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente atto, le stesse non sono tenute al rispetto dei punteggi minimi se non effettuano modifiche di alcun genere alla propria attività, nonchè:

- a) in caso di subingresso senza modifiche dei locali;

b) in caso di variazioni non essenziali dei locali e/o delle attrezzature.

4. Sono invece tenute al rispetto dei punteggi minimi di cui al presente atto, da dimostrare mediante dichiarazione di inizio di attività da presentarsi preventivamente allo svolgimento delle attività stesse:

a) l'avvio di nuove attività, anche stagionali;

b) l'ampliamento di attività conseguente alla possibilità di somministrazioni ad una cerchia più ampia di soggetti (es. esercizi abilitati alla sola somministrazione bevande che vogliono ampliare alla ristorazione con cucina, circoli, strutture ricettive, agriturismi ecc.);

c) il trasferimento di attività;

d) le variazioni essenziali dell'attività e/o delle attrezzature, quali modifiche strutturali, aggiunta o eliminazione di stanze, rinnovo totale dell'arredo;

e) il riavvio dell'attività dopo una sospensione della stessa per un periodo superiore ai 6 mesi.

5. Ai sensi del presente articolo per variazioni essenziali si intendono altresì le variazioni che siano rilevanti ai sensi e per gli effetti del reg. CE 852/2004.

Art. 6 - Autorizzazioni stagionali

1. Per stagionale si intende l'attività per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

2. Ricontrando che la stagionalità non è altro che la scelta imprenditoriale dell'interessato, si dispone che per il rilascio di dette autorizzazioni si osserva la stessa procedura prevista per le normali autorizzazioni programmate.

Art. 7 - Autorizzazioni all'interno di strutture comunali

1. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione all'interno di immobili di proprietà comunale il rilascio della autorizzazione è subordinato alla sottoscrizione di specifica Convenzione con il Comune, o con il Centro Sportivo Comunale o il Centro Sociale Anziani per le strutture dagli stessi gestite, a seguito dell'emanazione di Bando pubblico con le modalità dagli stessi previste.

2. Per tali autorizzazioni è vietato il trasferimento al di fuori della struttura comunale per la quale sono state rilasciate.

3. A seguito della sottoscrizione della Convenzione sopracitata, la comunicazione da parte del Centro Sportivo Comunale o del Centro Sociale Anziani della decadenza della medesima, per le cause nella stessa previste, tiene luogo di comunicazione di cessazione dell'attività ad ogni effetto di legge e comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande rilasciata al gestore.

Art. 8 - Decadenza speciale

1. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui all'allegato B del presente atto l'Amministrazione procede:

a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento;

b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;

2. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla l. r. 30/2003.

3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione, anche con periodicità predefinita (es. ogni anno, ogni sei mesi ecc.) di dichiarazioni,

certificazioni, copia di documenti anche di carattere fiscale.

4. E' obbligatoria per gli esercenti l'esposizione al pubblico di un cartello indicante i criteri di qualità posseduti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione.

Art.9 - Inadempimenti

1. In caso di mancata ottemperanza alle verifiche di cui sopra ed all'obbligo di esposizione del cartello, vidimato dal Comune, indicante i criteri qualitativi, si applicano le sanzioni di cui al regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative, approvato con deliberazione di CC n. 55 del 22/09/2006.

Art. 10 - Cessione dell'esercizio di somministrazione

1. Condizione per la cessione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico (per atto di compravendita o per affitto di ramo d'azienda) è che lo stesso sia stato attivato. Tale fatto deve essere provato da iscrizione a ufficio Iva, al registro imprese e dalla documentazione attinente la fiscalizzazione del registratore di cassa, ed eventuali comunicazioni al Comune o a altri enti interessati. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore o di specifica rilevanza per i quali si potrà derogare con provvedimento adeguatamente motivato.

2. In caso di subentro, senza modifica dei locali, in attività già rilasciate alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 4 del presente atto in materia di parcheggi e impatto acustico, né l'obbligo di rispetto del punteggio minimo di cui all'art. 5.

Art. 11 - Liberalizzazione

1. Le seguenti tipologie di attività di somministrazione sono soggette ai soli requisiti morali e professionali di cui alla legge regionale 30/2003 ed a comunicazione di inizio attività, e non soggette ai criteri di qualità di cui al presente atto:

a) somministrazione all'interno di aree di pertinenza di impianti di distribuzione di carburanti

b) somministrazione svolta in forma accessoria e complementare ad attività artigianale del settore alimentare per la somministrazione di caffè, bevande e dei prodotti realizzati dall'impresa artigiana.

Art. 12 -Attuazione e validità del presente atto

1. In caso di dubbio in merito all'applicazione delle presenti norme, la Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie competenze di attuazione degli indirizzi emanati con le stesse, fornirà agli Uffici competenti specifici atti di indirizzo.

2. L'Amministrazione comunale, con il presente atto di validità triennale, si impegna a promuovere una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica. Gli esiti dell'applicazione del presente atto potranno essere verificati periodicamente, portando anche ad una eventuale modifica prima del termine sopra stabilito.

3. Al termine del triennio, il presente atto si considera tacitamente rinnovato di anno in anno, sino a quando non emergano esigenze di adeguamento legate a mutate condizioni socio economiche del territorio.

4. Il dettaglio dei criteri di qualità di cui all'allegato A ed i punteggi agli stessi attribuibili, la definizione del punteggio minimo conformemente ai criteri definiti nell'allegato B, nonché ulteriori norme di attuazione che si dovessero rendere necessarie saranno oggetto di specifico atto approvato da parte della Giunta Comunale.

5. Eventuali future normative regionali o nazionali in materia di somministrazione modificano automaticamente i

presenti criteri.

Art. 13 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della lr 30/2003 e successivi provvedimenti regionali o nazionali in materia.

Art. 14 – Zonizzazione

1. Ai fini dei presenti criteri il territorio comunale è così definito:

Comune	Zonizzazione
Comune di Roncadelle	Zona 1) agglomerato urbano Zona 2) area esterna

2. Le zonizzazioni sono riportate nella planimetria allegata con lettera C al presente atto.

ALLEGATO A

Criteria di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

	Criteria
A	Tipologia di requisiti professionali posseduti al fine di iniziare l'attività (rec, corso, pratica, ecc.)
B	Formazione professionale ulteriore rispetto a quello necessaria per iniziare l'attività
C	Esperienza nell'esercizio di attività di somministrazione
D	Delegato preposto unicamente all'esercizio che è oggetto di apertura
E	Assunzione di personale a tempo indeterminato
F	Assunzione di personale appartenente alle categorie protette o con età inferiore a 35 anni
G	Titolare o socio dell'attività di età inferiore a 35 anni
H	Titolare o socio dell'attività di sesso femminile
I	Unicità dell'esercizio attivato nel territorio comunale e/o provinciale
L	Mancata irrogazione di sanzioni legate all'esercizio dell'attività
M	Disponibilità di parcheggi ulteriori rispetto al minimo previsto nel presente atto
N	Adeguatezza dell'immobile alla normativa sui portatori di handicap
O	Dotazioni di qualità dei locali (condizionamento, insonorizzazione, servizi igienici aggiuntivi, arredi, impianti fotovoltaici, ecc.)
P	Ubicazione dei locali rispetto ad attività già esistenti
Q	Ubicazione dei locali al di fuori di complessi residenziali
R	Servizi aggiuntivi alla clientela (spazio gioco bambini, certificazione qualità, ecc.)
S	Somministrazione di menu' speciali (a prezzo fisso, per celiaci, diabetici, adesione a iniziative promozionali, ecc.)
T	Apertura ampia in mesi o periodi particolari (es. agosto)
U	Apertura esclusivamente diurna
V	Potenziamento raccolta differenziata rifiuti
Z	Iniziative di qualificazione dell'attività

ALLEGATO B
Limite di punteggio dei criteri di qualità

1. Ai fini dell'avvio dell'attività deve essere garantito il rispetto del punteggio minimo differenziato tra la zona 1) Agglomerato urbano e la zona 2) Area Esterna

2. Per la zona 2)Area Esterna deve essere previsto un punteggio minimo superiore almeno del 50% rispetto al punteggio minimo previsto per la zona 1) Agglomerato Urbano.